



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 423/17/CONS

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER LA GARANZIA DEL PLURALISMO E DELLA CORRETTEZZA DELL'INFORMAZIONE SULLE PIATTAFORME DIGITALI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 novembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato Tusmar, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

VISTA la delibera n. 309/16/CONS, del 21 giugno 2016, recante “*Avvio di una indagine conoscitiva su piattaforme digitali e sistema dell’informazione*”;

VISTA la delibera n. 424/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*”

VISTA la delibera n. 10/17/CONS, del 12 gennaio 2017, recante chiusura del “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2015*”;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla “*propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione*”;

CONSIDERATO che la garanzia del pluralismo deriva dal riconoscimento costituzionale – di cui all’articolo 21 della Costituzione – del diritto-dovere di informare, proprio degli operatori di comunicazione, e del diritto di essere informati spettante ai singoli cittadini, come statuito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha

esplicitato che la libera formazione della pubblica opinione è basata sulla garanzia di un diritto all'informazione qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;

RILEVATO che le testate giornalistiche *online* sono responsabili dei contenuti editoriali pubblicati e che il rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione si estende necessariamente anche alla diffusione di informazione attraverso Internet e le piattaforme digitali;

VISTO l'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in base al quale “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori”;

CONSIDERATO che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 2017 ha approvato la risoluzione “*I media e il giornalismo online: sfide e responsabilità*”, al fine di raccomandare agli Stati membri, tra l'altro, di avviare, sia a livello nazionale sia in seno al Consiglio d'Europa, discussioni su norme e meccanismi necessari per prevenire il rischio di distorsione delle informazioni o manipolazioni dell'opinione pubblica attraverso i social media e altri siti *online*;

RILEVATO che la *Risoluzione del Parlamento europeo sulle piattaforme e il mercato unico digitale* (15 giugno 2017) promuove, *inter alia*, condizioni di parità di accesso per gli utenti e le imprese che si avvalgono delle piattaforme *online* e, a tal fine, sottolinea l'importanza di garantire che la libertà di informazione e il pluralismo interno non subiscano limitazioni o manipolazioni significative attraverso utilizzi distorsivi e non trasparenti delle modalità distributive di contenuti su questi mezzi;

CONSIDERATO che con l'adozione della delibera 19/14/CONS, recante “*Indagine conoscitiva sul settore dei servizi Internet e sulla pubblicità online*” l'Autorità ha evidenziato l'importanza delle piattaforme digitali nel mercato dell'informazione *online*, segnalando come una rilevante percentuale di utenti utilizzi tali piattaforme come fonte primaria di informazione;

CONSIDERATO che le analisi e i dati pubblicati nella summenzionata indagine risultano confermati dalla successiva indagine conoscitiva “*Informazione e internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni*”, conclusa con delibera n. 146/15/CONS, da cui è emerso un ruolo crescente dei *social network*, sia quale piattaforma di accesso all'informazione *online* per la diffusione delle notizie sia come fonte di informazioni per i giornalisti;

RILEVATO che nel Rapporto “*Il consumo di informazione e la comunicazione politica in campagna elettorale*”, pubblicato dall’Autorità nel 2016, è stata accertata la crescente rilevanza di Internet come mezzo di informazione utilizzato dagli elettori italiani, anche per formarsi un’opinione in vista del voto, evidenziandosi che i *social network* costituiscono un importante mezzo di informazione dei cittadini ai fini della competizione elettorale;

CONSIDERATO che le summenzionate ricostruzioni degli scenari evolutivi del sistema dell’informazione *online*, tanto dal lato della domanda quanto da quello dell’offerta, sono attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti nell’ambito dell’indagine conoscitiva in corso su “*Piattaforme digitali e sistema dell’informazione*”;

CONSIDERATO che l’ultimo procedimento di valorizzazione del SIC, concluso con la citata delibera 10/17/CONS, conferma le tendenze evidenziate nelle summenzionate indagini conoscitive e, in particolare, la crescente importanza delle maggiori piattaforme digitali nel sistema integrato delle comunicazioni;

TENUTO CONTO della diffusione all’estero, e in particolare in altri Stati europei, di iniziative volontarie di “*fact-checking*” ossia di verifica delle notizie diffuse *online*, avviate nel 2017 da editori di stampa e radiotelevisivi in collaborazione con i *social network* per contrastare il fenomeno della diffusione di notizie false, note come “*fake news*”;

RILEVATA pertanto la necessità di individuare gli strumenti più efficaci allo scopo di garantire la formazione consapevole del consenso attraverso una informazione completa ed imparziale su tutti i media;

CONSIDERATA l’esigenza di un confronto con i principali *stakeholder* delle piattaforme digitali circa le metodologie da utilizzare per l’analisi e il monitoraggio dell’informazione diffusa *online* e, in particolare, per l’accertamento delle fattispecie potenzialmente lesive dei principi del pluralismo e correttezza dell’informazione;

RITENUTO, inoltre, di dover acquisire il punto di vista anche di altri soggetti interessati, incluso quello dei principali gruppi editoriali di stampa e radiotelevisivi che si avvalgono anche delle piattaforme distributive *online* e di associazioni e di esperti del settore;

RITENUTO, alla luce del vigente quadro normativo, che la funzione istituzionale dell’Autorità postuli, anche in assenza di esplicita previsione, l’esercizio di un ruolo di impulso e di coordinamento tra i diversi attori operanti nel settore dell’informazione *online* per favorire l’autoregolamentazione su base volontaria ai fini di contrasto dei fenomeni di disinformazione *online* in generale e, nello specifico, della lesione della correttezza, dell’imparzialità e del pluralismo dell’informazione;

RITENUTO che, a tale scopo, la modalità pratica di realizzazione di tale autoregolamentazione debba fondarsi sullo scambio di informazioni tra i principali *stakeholder* del sistema dell'informazione *online* in Italia, sul confronto e sul conseguente consolidamento di buone pratiche aventi per oggetto: le strategie di prevenzione e le metodologie di rilevazione dei fenomeni di disinformazione *online*, con particolare riferimento a quelli alimentati da *account* falsi o inesistenti e legati a flussi economici, anche esteri, associati all'inserzionismo *online*; gli strumenti di blocco o rimozione di contenuti *online* qualificabili come lesivi della correttezza, dell'imparzialità e del pluralismo dell'informazione; le tecniche di intervento più idonee a garantire parità di trattamento e imparzialità a favore di tutti i soggetti che utilizzano le piattaforme digitali per finalità sia di informazione sia di comunicazione politica, allo scopo di concorrere efficacemente alla formazione di una opinione pubblica informata in modo imparziale e corretto;

RITENUTO pertanto di istituire presso l'Autorità un tavolo tecnico per la garanzia dei principi del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali, al fine di favorire e promuovere l'autoregolamentazione delle stesse per l'individuazione delle forme più appropriate di intervento nel contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo *online*;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Mario Morcellini;

DELIBERA

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE E COMPITI DEL TAVOLO TECNICO

1. È istituito il “*Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali*”, di seguito “Tavolo”, al fine di favorire e promuovere l'adozione condivisa di modalità appropriate di intervento nel contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo *online*.

2. Al Tavolo, cui possono prendere parte tutti gli enti istituzionali e i soggetti pubblici o privati a vario titolo interessati, sono invitati a partecipare gli attori operanti nei mercati dell'informazione *online* e, in particolare, le maggiori piattaforme che offrono servizi di *social network* e motori di ricerca; gli editori di stampa e radiotelevisivi, inclusi quelli che si avvalgono di piattaforme distributive *online*; le associazioni delle imprese del settore dei media e dell'informazione.

3. Il Tavolo ha il compito di favorire lo scambio di dati e informazioni, il confronto e il consolidamento di buone pratiche tra i soggetti operanti nel settore dell'informazione, anche *online*, con riferimento:

- alle metodologie di rilevazione, alle strategie di prevenzione e agli strumenti di blocco o rimozione dei contenuti *online* qualificabili come lesivi della correttezza, dell'imparzialità e del pluralismo dell'informazione;

- al monitoraggio dei flussi economici, da fonti nazionali ed estere, volti al finanziamento dei contenuti lesivi di cui sopra;

- alla definizione delle tecniche di contrasto delle strategie di disinformazione *online*, con particolare riferimento a quelle alimentate da *account* falsi o inesistenti e legati a flussi economici, anche esteri, associati all'inserzionismo *online*.

4. Le modalità di funzionamento del Tavolo sono riportate nell'Allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi